

IVA

?Profili Iva del ritiro dell'usato a fronte della vendita di un prodotto nuovo

di **Marco Peirola**

Nella prassi commerciale, può accadere che le imprese che intrattengono rapporti con clienti non residenti, si accordino per il ritiro dell'usato a fronte della vendita di un prodotto nuovo.

Si ipotizzi che l'impresa abbia stipulato un **contratto di vendita di un nuovo macchinario** con un cliente francese, obbligandosi a **ritirare quello usato**.

Riguardo alla **vendita**, l'impresa italiana pone in essere una **cessione intracomunitaria**, in quanto risultano soddisfatti i presupposti previsti dall'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, tra cui quello del trasferimento del bene dall'Italia alla Francia.

Operativamente, l'impresa italiana deve:

- **emettere fattura** in regime di non imponibilità IVA:

1) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, coincidente con l'inizio del trasporto o della spedizione a destinazione del cessionario francese;

2) con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale;

- **annotare la fattura**, distintamente, **nel registro delle fatture emesse** (di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972), secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione;
- **presentare il modello INTRA 1-bis**, ai fini fiscali e statistici, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di registrazione della fattura intracomunitaria.

Riguardo al **ritiro dell'usato**, anche il cliente francese dovrebbe applicare il regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni intracomunitarie se il macchinario usato viene trasportato o spedito in Italia.

Tuttavia, ipotizzando che l'impresa italiana, nelle more della cessione intracomunitaria, abbia trovato un soggetto francese interessato all'acquisto, occorre individuare quale sia il regime

IVA:

- della cessione da parte dell'impresa francese;
- della cessione posta in essere dall'impresa italiana nei confronti dell'acquirente francese.

Entrambe le cessioni sono **territorialmente rilevanti in Francia**, in quanto hanno per oggetto un bene che, nel momento della vendita, è materialmente presente in tale Paese. Nello specifico:

- la **prima cessione** (nei confronti dell'impresa italiana) è fatturata dall'impresa francese con l'**addebito dell'IVA locale**;
- la **seconda cessione** (nei confronti dell'acquirente francese) è fatturata dall'impresa italiana ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, cioè indicando – in luogo dell'ammontare dell'imposta – l'annotazione "**inversione contabile**" e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. È dato, infatti, osservare che la Francia, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 194 della Direttiva n. 2006/112/CE, ha previsto l'**obbligo di reverse charge** per le cessioni interne di beni effettuate dai soggetti non stabiliti.

A questo punto, si pone il problema, per l'impresa italiana, di **recuperare l'imposta francese** addebitata dal proprio cliente in sede di ritiro dell'usato.

A tal fine, è possibile avvalersi della **procedura di rimborso** di cui all'art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, presentando la relativa istanza all'Agenzia delle Entrate tramite apposito portale elettronico; è infatti quest'ultima ad inoltrare la richiesta allo Stato membro interessato dopo avere effettuato un **controllo propedeutico** sull'esistenza dei presupposti del rimborso.

In base all'art. 3, par 1, lett. b), della Direttiva n. 2008/9/CE, l'impresa italiana, nel periodo di riferimento del rimborso, **non deve avere effettuato** cessioni di beni e/o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Francia, fatta **eccezione** per:

- i servizi non imponibili di trasporto internazionale e relativi servizi accessori;
- le cessioni e le prestazioni soggette a **reverse charge** in capo al destinatario del bene o servizio.

Tali operazioni, pertanto, non mutano lo status del soggetto passivo richiedente il rimborso, che resta infatti **non stabilito** nel Paese in cui ha effettuato gli acquisti e che, dunque, può ottenere la restituzione dell'imposta (Corte di Giustizia, 6 febbraio 2014, causa C-323/12).

Nel caso in esame, l'impresa italiana non ha effettuato operazioni attive territorialmente rilevanti in Francia diverse da quella soggetta a reverse charge. Dato che quest'ultima non preclude il diritto di rimborso, l'imposta assolta in Francia **può essere chiesta in restituzione** ai sensi del citato art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972.

